

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA  
DELLA GESTIONE GOVERNATIVA  
FERROVIA CIRCUMETNEA  
CATANIA**

TRA

La Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con sede in Catania Via Caronda 352/A in seguito, per brevità, denominata “FCE” rappresentata da

---

E

L’Istituto di Credito \_\_\_\_\_, Filiale di Catania, in seguito, per brevità, denominata “Banca” rappresentata da \_\_\_\_\_ viene stipulata la seguente convenzione.

**Art. 1 Scopo, materia, limiti della convenzione**

La FCE è titolare di contabilità speciale accesa presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania, regolamentata ai sensi della legge n. 720/84.

Al riguardo si specifica che l’art. 164 del DDL bilancio 2022, estende fino al 31 Dicembre 2025 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’art. 1 della Legge 720/1984.

La FCE dichiara di affidare alla Banca il proprio servizio di cassa.

Il servizio sarà disimpegnato attraverso un conto corrente a nome della FCE che sarà regolamentato tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia.

L’esercizio finanziario della FCE ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il detto servizio di cassa sarà affidato a decorrere dal **01/01/2023** in conformità con le disposizioni di legge vigenti e sarà disimpegnato dalla banca, nei propri locali siti presso una sede sita all’interno del comune di Catania, **con uno sportello di tesoreria con corsia preferenziale** che sarà a disposizione tutte le volte che la FCE avrà necessità di effettuare operazioni bancarie, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli dell’istituto sono aperti al pubblico e con l’impiego di personale professionalmente qualificato per il servizio di cassa suddetto.

Al fine di garantire la corretta e regolare funzionalità della presente convenzione le parti indicano quali referenti per lo svolgimento del servizio, per la FCE \_\_\_\_\_, per l'Istituto Cassiere \_\_\_\_\_.

Il servizio di cassa dovrà svolgersi secondo quanto previsto nei seguenti articoli, fermo restando che durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio stesso.

## **Art. 2 Riscossioni**

In relazione a quanto sopra la FCE delega la Banca ad incassare tutte le somme ad essa spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria.

Tutti gli introiti saranno accreditati in Banca d'Italia il giorno successivo, non festivo, a quello del versamento presso lo sportello di tesoreria.

Le entrate saranno regolarizzate in base alle reversali d'incasso emesse dalla FCE riportanti l'indicazione delle somme da incassare in lettere ed in cifre.

Esse saranno firmate dal Direttore Generale e/o Dirigente Amministrativo e/o loro delegati. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione della FCE, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciando ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento.

Tali incassi, che la Banca evidenzierà nelle proprie scritture contabili, saranno immediatamente segnalati alla FCE che provvederà ad emettere le relative reversali.

Come previsto dall'art. 48 comma 2 del DPR n. 902 del 04/10/1986, la FCE può avvalersi, per l'esazione dei proventi, anche del servizio di conto corrente postale o di altri istituti di credito diversi da quello cui è affidato il servizio di cassa, salvo l'obbligo di fare affluire periodicamente sul conto della Banca le entrate riscosse per il successivo versamento in Banca d'Italia con le modalità sopra stabilite.

Il Tesoriere si impegna ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA, quale ad esempio, il servizio Sepa Direct Debit, secondo modalità operative che saranno concordate con l'Ente stesso.

Il Tesoriere si impegna inoltre, alla presa in carico dei POS presenti ed all'attivazione dei nuovi POS presso tutti i locali che saranno individuati da FCE, facendosi carico di ogni onere relativo all'installazione alla gestione e alla manutenzione degli stessi assicurandone il cor-

retto funzionamento.

### **Art. 3 Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo di mandati di pagamento, firmati dal Direttore Generale e/o Dirigente Amministrativo e/o loro delegati e non dovranno contenere abrasioni o correzioni nella indicazione delle somme, salvo le rettifiche ammesse dalle norme vigenti.

Eventuali rettifiche manuali del beneficiario o delle modalità di pagamento dovranno essere controfirmate.

La Banca non ammetterà al pagamento i mandati privi dei requisiti sopraindicati.

I mandati saranno individuali ed emessi con un numero d'ordine progressivo con le seguenti altre indicazioni: azienda emittente, esercizio, oggetto della spesa, l'ammontare della somma da pagare in lettere e cifre, nome e cognome del creditore o di chi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza con relativo indirizzo e codice fiscale o partita Iva, indicazione del conto corrente sul quale operare il pagamento o altre modalità di pagamento indicate.

Nessun onere aggiuntivo graverà sui beneficiari dei mandati di pagamento.

I pagamenti relativi agli emolumenti, stipendi, indennità per il personale potranno essere redatti collettivamente in unico mandato con l'elenco dei beneficiari e delle somme a ciascuno di essi dovute.

La Banca si impegna, a richiesta della FCE, in occasione di pagamenti al personale, di convertire il contante in assegni circolari ai dipendenti.

La Banca si impegna ad emettere gli assegni il giorno successivo alla data di presentazione dell'elenco o alla data che sarà indicata nell'elenco stesso.

La Banca si impegna altresì ad accreditare canalizzando le retribuzioni del personale dipendente presso altri istituti senza addebito di spesa alcuna a carico dell'azienda o dei dipendenti interessati ed alla valuta designata sia nel mandato che nell'elenco suddetto.

I mandati saranno ammessi, di norma, al pagamento il giorno lavorativo, per gli istituti di credito, successivo a quello della consegna alla Banca.

I mandati di pagamento relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali e ritenute per conto terzi dovranno essere pagati inderogabilmente il giorno successivo a quello di arrivo presso la Banca e comunque alla data prefissata.

In particolare, i versamenti riguardanti i contributi e le ritenute IRPEF al personale dipendente ed ai lavoratori autonomi dovranno essere effettuati su apposita modulistica il giorno

successivo a quello di invio presso la Banca e comunque alla data prefissata.

La Banca si impegna ad effettuare il pagamento telematico del modello F24 Online tramite lo standard Cbi (Legge 248/06).

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dalla FCE soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

La Banca ha l'obbligo di richiedere sui mandati pagati ai propri sportelli la quietanza degli intestatari senza alcuna riserva, e la alleggerà al relativo mandato quale documentazione, salvo che non sia disposto diversamente e per iscritto dalla FCE.

Per i pagamenti eseguiti mediante accredito del relativo importo sul conto corrente detenuto dal beneficiario presso la medesima Banca, con bonifico bancario presso aziende di credito corrispondenti e con assegni circolari "NON TRASFERIBILI" sarà sufficiente l'annotazione del pagamento effettuato sul mandato, convalidato dal timbro datario e firma della Banca stessa.

Per gli eventuali mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 Dicembre di ciascun anno, la Banca dovrà disporre che gli stessi vengano commutati in assegni circolari e spediti, con tasse e spese a carico del beneficiario, in questi casi la Banca dovrà annotare sul mandato di pagamento gli estremi dell'operazione (dichiarazione di accredito o di commutazione) e apporrà il proprio timbro.

Per esigenze contabili ed al fine di ridurre il numero dei mandati "in resta" anche per i pagamenti su piazza con quietanza presso la tesoreria, dovranno essere emessi assegni bancari non trasferibili da spedire agli interessati trascorsi quindici giorni dalla data di emissione del relativo mandato e ciò sempre che gli stessi non vengano riscossi dai beneficiari nella sede della Banca sempre alle condizioni di cui sopra.

#### **Art. 4 Avvenuta operazione**

Tanto le reversali di incasso che i mandati di pagamento, unitamente ad elenco riepilogativo, saranno trasmessi dalla FCE alla Banca esclusivamente con posta elettronica certificata dall'indirizzo [contabilita@pec.circumetnea.it](mailto:contabilita@pec.circumetnea.it) all'indirizzo ..... (**indicare PEC dell'istituto cassiere**). Saranno consegnati allo sportello bancario, che ne accuserà ricevuta, gli assegni bancari secondo modalità operative successivamente concordate.

I mandati collettivi e quelli riguardanti i pagamenti fuori piazza saranno restituiti alla FCE dopo la loro totale estinzione.

Dal momento in cui verrà attivato il nuovo Gestionale, la trasmissione degli Ordinativi

(mandati/reversali) avverrà mediante "OIL" firmati digitalmente, che andranno a sostituire l'attuale trasmissione mezzo posta certificata.

#### **Art. 5 Firme Autorizzate**

La FCE si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle disposizioni del Rappresentante Legale o Direttore Generale in cui si conferiscono i poteri e dei relativi esemplari di firma.

In relazione a tali comunicazioni la Banca resterà impegnata al giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse.

#### **Art. 6 Innovazioni tecnologiche**

Il Tesoriere è tenuto a fornire gratuitamente il servizio di home banking, trasmettendo altresì i dati del servizio di tesoreria con procedure compatibili con le dotazioni informatiche di FCE oltre ad un collegamento di posta elettronica abilitato all'invio e ricezione nei confronti di FCE.

E' tenuto altresì ad installare e/o aggiornare le procedure informatiche atte a migliorare il servizio di Tesoreria.

Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei software necessari sarà a carico del Tesoriere.

#### **Art. 7 Gestione informatizzata del servizio**

Su richiesta di FCE il Tesoriere dovrà garantire la gestione del servizio di Tesoreria con modalità e criteri informatici. Il Tesoriere assicurerà il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il Tesoriere garantirà, tramite apposita procedura, su richiesta dell'Ente, l'esecuzione degli ordinativi d'incasso e di pagamento emessi dal sistema informatico dell'Ente.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. A richiesta dell'Ente, dovrà essere consentita la possibilità per i debitori dell'ente, nonché per gli utenti del servizio di trasporto pubblico, di effettuare on-line i pagamenti sul conto di tesoreria senza oneri o spese né a carico dell'ente né a carico dei debitori, con tutte le modalità più evolute previste dal sistema bancario (tramite home-banking, postazioni bancomat ecc.).

Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato dalla applicazione della "firma digitale" sono concordati, su richiesta dell'Ente, flussi informatici bidire-

zionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.

Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale, dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e eventuali successivi aggiornamenti), dall'Agenzia per l'Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

Il Tesoriere metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tramite Internet tipo "Home Banking" (o equivalenti) e - se necessari - i programmi per il funzionamento, l'aggiornamento e l'assistenza tecnica, sempre senza oneri e spese per l'ente.

La conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria (reversali e mandati dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), avverrà presso un soggetto terzo certificatore, accreditato presso l'Agenzia per l'Italia digitale e scelto da FCE, che presenti i requisiti di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale. Il costo per la conservazione sostitutiva è a carico del Tesoriere fino al termine della durata del contratto di tesoreria. FCE avrà libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore, secondo le regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il Tesoriere aggiudicatario della presente gara provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l'Ente, ad effettuare il corretto collegamento, anche informatico, tra la situazione finanziaria alla data di cessazione dell'attuale tesoriere e la data di inizio del tesoriere subentrante.

Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo tesoriere e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Ente, senza oneri a carico dell'Ente.

**Art. 8 Rapporti con la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e conto riassuntivo del movimento di cassa**

La Banca effettua le operazioni di incasso e pagamento, a valere sulla contabilità speciale in precedenza richiamata, quale organo di esecuzione della FCE con le modalità di cui alla Leg-

ge 720/84 ed al decreto del Ministro del Tesoro del 26/07/1985 (pubblicato in G.U.R.I. n. 179 del 31 luglio 1985).

Nella contabilità speciale fruttifera affluiscono le somme introitate dalla Banca per conto della FCE per vendita di beni e servizi, canoni ed indennizzi o altri introiti comunque provenienti dal settore privato.

Nella contabilità speciale infruttifera affluiscono le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato o da Enti quali Regioni, Comuni e Province, compresi i fondi da mantenersi vincolati, per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione.

La Banca è tenuta ad evidenziare in apposite scritture i saldi della contabilità fruttifera ed infruttifera, tenendo conto delle operazioni da esse effettuate nonché di quelle eseguite dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato riguardanti i versamenti che affluiscono presso la tesoreria medesima e da questa comunicati.

La Banca ha comunque l'obbligo di tenere aggiornato e custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, gli ordinativi di incasso e di pagamento e le eventuali altre evidenze previste dalla legge.

#### **Art. 9 Regolazione dei conti**

Ogni giorno la Banca è tenuta a trasmettere alla FCE la situazione di cassa.

Tale situazione dovrà indicare, oltre al fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, anche:

1. le rimanenze di cassa del giorno precedente;
2. l'elenco delle riscossioni effettuate;
3. l'elenco dei pagamenti eseguiti;
4. le rimanenze di cassa a chiusura della giornata.

Qualora le somme incassate nella giornata eccedano quelle spese, il saldo positivo deve essere versato sulla contabilità speciale fruttifera.

Nel caso in cui le somme spese superino quelle introitate, il relativo saldo verrà addebitato alle somme giacenti nella contabilità speciale fruttifera e, per la parte eventualmente eccedente, a quelle della contabilità speciale infruttifera.

La regolazione dei rapporti di debito e credito fra la Banca e la sezione di Tesoreria Provinciale avviene il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni "stanza o servizio di compensazione" presso la competente filiale della Banca D'Italia.

Per i versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali o tramite istituto di credito corrispondente, il giorno di esecuzione deve intendersi quello in cui la Banca ne vie-

ne a conoscenza con il ricevimento dei relativi documenti.

#### **Art. 10 Resoconto mensile**

Ogni mese la Banca è tenuta a rimettere alla FCE la situazione delle eventuali riversali non riscosse e degli eventuali mandati non pagati, quindi l'elenco riepilogativo delle operazioni avvenute in tale periodo improrogabilmente entro il giorno 5 del mese successivo con le relative giacenze.

Tutte le operazioni dovranno essere rilevate nei registri prescritti dalla legge.

La mancanza di rilievi da parte della FCE, nel termine di 40 giorni dal ricevimento equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dalla Banca.

#### **Art. 11 Resoconto annuale**

La Banca ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è tenuta a rimettere alla FCE, entro 3 mesi a decorrere dalla definitiva chiusura di ciascun esercizio, il conto annuale della propria gestione.

La mancanza di rilievi da parte della FCE, nel termine di 40 giorni dal ricevimento equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dalla Banca.

#### **Art. 12 Impossibilità di effettuare i pagamenti**

Dei pagamenti non effettuati o che non sia possibile effettuare per cause non dipendenti dalla Banca (scioperi, ecc.), questa ultima è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla FCE, garantendo comunque i pagamenti con scadenza prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 13 Compensi e Rimborsi**

Per il servizio di cui alla presente convenzione sarà riconosciuto alla Banca un compenso trimestrale di € \_\_\_\_\_ relativo alle spese di gestione.

Il compenso pattuito sarà corrisposto alla Banca con regolare mandato da emettersi alla fine di ogni trimestre al ricevimento della relativa fattura.

La Banca in nessun caso può pretendere speciali compensi derivanti da tutte quelle cause non espressamente contemplate nel presente atto.

Entro il primo trimestre di ciascuna annualità la Banca si impegna a versare a FCE l'importo di € \_\_\_\_\_ quale contributo per sponsorizzazione.

#### **Art. 14 Responsabilità**

La Banca è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori e carte contabili regolarmente affidatigli dalla FCE.



Essa si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto. Dovrà, inoltre, tenere in modo regolare il giornale di cassa, le reversali ed i mandati di pagamento e tutti gli altri registri che si renderanno necessari per il migliore espletamento del servizio.

Tale documentazione potrà essere verificata dalla FCE ogni qualvolta essa ne riscontri l'esigenza.

La Banca è responsabile della corretta disciplina dei prelevamenti di cassa secondo la normativa vigente.

#### **Art. 15 Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà validità nel triennio 2023 – 2024 – 2025.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, la FCE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, di procedere all'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni (decorrenti dalla data di scadenza naturale del contratto principale) lasciando invariate le condizioni economiche.

Qualora durante il predetto periodo intervengano modifiche organizzative dell'azienda con riflessi sulla gestione del servizio di cassa, le parti si riservano di rivedere la presente convenzione.

Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al presente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato di FCE, da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della FCE, o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 16 Clausola del rinvio**

Le modalità e le condizioni per l'espletamento del servizio sono tutte quelle meglio elencate nella presente convenzione, nel Capitolato (firmato per accettazione) e nell'offerta presen-

tata dalla Banca.

Per quanto non previsto nella presente convenzione dovranno essere osservate le disposizioni in vigore, con particolare riferimento alla tesoreria unica.

#### **Art. 17 Elezione del domicilio**

Ad ogni effetto della presente convenzione, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- la FCE in Catania presso la propria sede in via Caronda 352/A;
- la Banca in \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 18 - Riservatezza**

L'Aggiudicatario s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

In particolare l'Aggiudicatario è obbligato:

- ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto da FCE o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire a FCE ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

#### **Art. 19 - Foro competente**

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Catania.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte della FCE, nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i..

I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del

suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei ed informatizzati).

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Titolare del trattamento dei dati: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.

Ai concorrenti saranno, comunque, riconosciuti i diritti relativamente ai dati medesimi previsti dagli artt. 15 - "Diritto di accesso dell'interessato", 16 - "Diritto di rettifica", 17 - "Diritto alla cancellazione", 18 - "Diritto di limitazione al trattamento" del Regolamento UE 2016/679.

I concorrenti e l'aggiudicatario avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nel corso della gara e dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini della partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto. Le imprese saranno altresì responsabili per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi.

#### **Art. 21 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 del presente documento.

Per la Banca

---

Per la FCE

---